



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 22, co. 1bis - Sospensione efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 e alla L.R. 13/2005. (All. 1/2024).

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

VISTO, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991" - così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

RILEVATO che l'art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", testualmente recita:

"Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore [...], l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore [...], è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente";

RILEVATO, altresì, che per effetto del prefato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, l'iscrizione degli Enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel Registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 13/2005, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel citato RUNTS;

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito successive indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. In particolare, al punto 2. della Circolare ministeriale n. 38 del 21.04.2022 recante “*L’iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.*”, sono stati indicati i requisiti per l’iscrizione al RUNTS relativamente agli Enti già dotati di personalità giuridica e, per l’effetto, iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche;

CONSIDERATO che il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, ha effettuato *ex officio*, una ricognizione, per le finalità di cui art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 117/2017, nel RUNTS (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), degli Enti iscritti nel Registro medesimo e già dotati di personalità giuridica ex D.P.R. 361/2000;

RILEVATO che, in esito a tale verifica, è stato comunicato, con nota protocollo n. RA/325151 del 28/07/2023 al Dipartimento “Lavoro – Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, un elenco di Enti già dotati di personalità giuridica ex DPR 361/2000, rispetto ai quali non era stata acquisita alcuna comunicazioni da parte del competente Ufficio “Terzo Settore” circa l’avvenuta iscrizione nel RUNTS, così come previsto nel citato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 117/2017;

RILEVATO, altresì, che l’Ufficio “Terzo Settore” ha fornito riscontro, con nota protocollo n. RA/372521 del 12/09/2023, comunicando, tra l’altro, di aver richiesto documentazione integrativa all’ “Associazione A.I.A.S. Sezione di Sulmona ODV- C.F. 92004020662”, con nota prot. RA/350325 del 23/08/2023;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPG022/15 del 31/01/2024 del Dipartimento “Lavoro – Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, in cui si dà, tra l’altro, atto che:

-l’“ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI – A.I.A.S. SEZIONE DI SULMONA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)” – (C.F.92004020662) ..[..] è stata iscritta al RUNTS, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 117/17 e dell’art. 31, comma 7 del D.M. n. 106 del 2020 con provvedimento n. DPG022/104 del 20.07.2022;”;

-“è stato rilevato successivamente all’iscrizione al RUNTS giusto provvedimento n.DPG022/104 del 20.07.2022 che l’Ente era già dotato di personalità giuridica acquisita presso la Regione Abruzzo, ed iscritto al n. 108 in data 30/05/2022 del Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 361/2000;”;

-è stata “verificata la regolarità formale della Documentazione acquisita sul portale RUNTS al protocollo dell’Ente al n. 438764 del 26/10/2023 presentata dalla Dott. Massimiliano SPARTANO notaio in Pratola Peligna (AQ) iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L’AQUILA, SULMONA e AVEZZANO ai sensi dell’articolo 22, comma 1-bis del Codice del Terzo settore;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 13/2005 all’“ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - A.I.A.S. SEZIONE DI SULMONA, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)” con sede in Sulmona (AQ) - C.F. 92004020662”, come dettagliato all’**Art. 1/2024**, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che la Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” e il Direttore della “Direzione generale della Regione” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** della Determinazione dirigenziale del Dipartimento “Lavoro – Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore” n. DPG022/15 del 31/01/2024 a conferma dell'iscrizione al RUNTS, da parte del Dipartimento medesimo, con Determinazione n. DPG022/104 del 20/07/2022, dell'Ente “ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - A.I.A.S. SEZIONE DI SULMONA, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)” con sede in Sulmona (AQ) - C.F. 92004020662”, come dettagliato all'**All. 1/2024**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di disporre** la conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell'Ente medesimo, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 13/2005;
3. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell'Ente di cui all'**All. 1/2024** dal RUNTS, opportunamente comunicata dal competente Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, sarà ripristinata la pregressa iscrizione dell'Ente medesimo al registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000 e L.R. n. 13/2005;
4. **di trasmettere** il presente atto al prefato Ente e al Dipartimento “Lavoro – Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, per opportuna conoscenza;
5. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*La Dirigente del Servizio
“Assistenza Atti del Presidente e della
Giunta Regionale”
Avv. Daniela Valenza*

*Il Direttore della Direzione Generale
della Regione
Arch. Antonio Sorgi*

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio**